



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 24.4.1

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 5030]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
A1800A - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore A1805B – Difesa del suolo
(operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto: **PROVINCE di BIELLA e VERCELLI: Rifacimento Invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio. Progetto Definitivo. Istanza di proroga termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale DM-2014-286. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 25, co. 5) Proponente: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).**

GA
MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2020

e. p.c.

Al Ufficio di Gabinetto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
(dg.digheidrel@pec.mit.gov.it)

e. p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 5030]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
(mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

2



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2020

af
MA

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

CONSIDERATO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’arte e l’architettura contemporanea ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche Tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”.

CONSIDERATO quanto impartito dall’allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto “MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”.

CONSIDERATO che il **Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese**, con nota prot. n. 3454 del 4/12/2019 (successivamente integrata con nota prot. n. 3462 del 5/12/2019) ha chiesto al Ministero



af
MA

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, la "...proroga del provvedimento di VIA n. 286/2014..." per un periodo, come in ultimo precisato con nota prot. n. 3559 del 13/12/2019, "...di ulteriori anni 5 (cinque)..."

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.33116 del 19/12/2019, ha chiesto a questo Ministero "...il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, ai fini della predisposizione di un nuovo decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito all'art. 25, comma 5 del D. Lgs. 152/2006..."

VISTO il decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014, relativo al progetto di cui trattasi e per il quale l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole, con "prescrizioni" (oggi "condizioni ambientali"), con la nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28845 del 19/10/2012.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1120 del 13/01/2020, ha comunicato e chiesto quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP di Novara ed a codesti Servizi II e III della Direzione generale ABAP che il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con nota prot. n. 3454 del 04/12/2019 (che si allega), ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, "...di concedere la proroga [della vigenza] del provvedimento di V.I.A. n. 286/2014..." , per le motivazioni riportate nelle medesima istanza, alla quale pertanto sono stati allegati i documenti ritenuti necessari ai fini dell'attestazione del non mutamento dei fattori ambientali già valutati nel corso del procedimento VIA in esito del quale è stato emanato il predetto provvedimento interministeriale del 01/12/2014.

Con successiva nota prot. n. 3559 del 13/12/2019, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ha specificato che la richiesta di proroga di cui all'istanza del 04/12/2019 deve essere intesa per un periodo di "... ulteriori anni 5 (cinque)..."

La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.33116 del 19/12/2019 (allegata) ha chiesto a questo Ministero "...il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, ai fini della predisposizione di un nuovo decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..." , chiedendo allo stesso Consorzio "...di trasmettere tempestivamente copia di tutta la documentazione anche al Ministero per i beni e le attività culturali [e per il turismo] ai fini dell'espressione del parere di competenza..." , la cui trasmissione, tuttavia, è avvenuta nei confronti della sola scrivente Direzione generale ABAP e non anche di codesta Soprintendenza ABAP.

Considerato che la documentazione prodotta dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con la suddetta istanza non è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità competente in sede statale e al fine di consentirne la necessaria valutazione, la Scrivente provvede con la presente alla loro trasmissione all'indirizzo PEO di codesta Soprintendenza ABAP a mezzo del sistema interno di questo Ministero denominato APECARGO, al fine del successivo inoltro ai funzionari responsabili di zona.

In ogni caso, si evidenzia a codesto Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese l'esigenza che ogni ulteriore documentazione prodotta nell'ambito del presente procedimento sia trasmessa contestualmente a questa Direzione generale ABAP come anche alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Nel merito della documentazione allegata all'istanza del 04/12/2019, si deve evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a codesto Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese che con la stessa il proponente (cfr. allegati 1 e 2) rende noto che il progetto definitivo oggetto della dichiarazione di compatibilità ambientale del 2014, ha subito varianti, anche



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

localizzative, nell'ambito del redigendo progetto esecutivo, preannunciando tuttavia che "... gli adempimenti a tutte le prescrizioni (ottemperanze) del Decreto di compatibilità ambientale sono in gran parte stati esauriti e di prossimo inoltro ai Soggetti pubblici preposti alla verifica di ottemperanza e si è ritenuto di dettagliarne l'attuale stato d'avanzamento strutturando la presente relazione per ogni punto prescrittivo del Decreto di compatibilità..." (cfr. documento denominato Relazione sullo stato di avanzamento delle ottemperanze alle prescrizioni contenute nel D.M. N. 286 del 01/12/2014, p. 1).

Per quanto sopra e considerato che le modifiche apportate al progetto definitivo già oggetto di dichiarazione di compatibilità ambientale nel 2014, nell'ambito del redigendo progetto esecutivo, non risultano adeguatamente illustrate e verificate nelle relative implicazioni con il patrimonio culturale e il paesaggio con la documentazione prodotta in allegato all'istanza del 04/12/2019, si rappresenta a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a codesto Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese che il nulla osta richiesto a questo Ministero nell'ambito del presente procedimento di proroga della vigenza del DM-VIA n. 286/2014 potrà fare riferimento al solo progetto definitivo già valutato, non potendo tener conto delle suddette modifiche progettuali, che invece dovranno essere oggetto di esaustiva verifica da parte del proponente nell'ambito delle prescritte ottemperanze specificatamente richieste dallo stesso provvedimento di compatibilità ambientale, con conseguente loro valutazione, nella sede più propria, a cura delle Amministrazioni per questo individuate.

Con l'occasione, si deve chiedere a codesto Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di voler chiarire se tra il progetto di cui trattasi e quello relativo al Progetto di adeguamento della Diga di Sessera, proposto dalla Società EDISON S.p.A. (per conto della Società Sistemi di Energia S.p.A.) oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale (cfr. sito web del MATTM-DVA: ID VIP 4472), non vi sia attinenza alcuna e se gli stessi progetti, pertanto, siano da considerarsi alternativi tra loro. Si evidenzia a codesto Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese che questo Ministero ha espresso le proprie osservazioni nell'ambito del suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 8363 del 20/03/2019, resa pubblica sul sito web del MATTM-DVA nella sezione dedicata al relativo progetto (paragrafo "Osservazioni del pubblico").

Per quanto sopra evidenziato, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Novara di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sulla richiesta di proroga della vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale in oggetto, verificando di conseguenza l'eventuale intervenuta modifica dello stato dei luoghi e del relativo quadro vincolistico (Parte II e Parte III del D.Lgs. 42/2004) dopo l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale DM-VIA n. 286 del 01/12/2014.

Agli Uffici del MiBAC in indirizzo si evidenzia che il provvedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale sopra citato del 2014 (ID_VIP 488) - con il connesso SIA e progetto - può essere consultato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "Progetto" => "Rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio" => Data e numero" => "01/12/2014 DM 0000286".

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP, si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP, si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto>.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con nota prot. n. 2152 del 20/02/2020, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< Con riferimento al progetto in argomento, vista la documentazione fornita dal Consorzio di bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per la concessione di proroga di ulteriori cinque anni dei termini di validità del D.M. n. 286 del 01.12.2014, trasmessa dal Servizio V – Tutela del Paesaggio, della Direzione generale ABAP a questa Soprintendenza a mezzo del sistema interno di questo Ministero denominato APE cargo.

Visti, inoltre gli elaborati progettuali, allora redatti dal suddetto proponente ai fini della dichiarazione intervenuta con il DM n. 286 del 01.12.2014, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "Rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio".

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. n. 28845 del 19/10/2012.

Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V prot. 1120 del 13.01.2020, si comunicano le valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici" del Direttore Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO: AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

1.1 Beni Paesaggistici:

1.1.a Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico relative ai Comuni interessati dal progetto di cui trattasi, così come riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici – Prima Parte del Piano Paesaggistico Regionale.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

<i>Area interessata da invaso e diga:</i>		
<i>D.M. 1 agosto 1985 Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004</i>	<i>Numero di riferimento regionale: B005 Numero di riferimento ministeriale: 10293</i>	<i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, Camandona, Bioglio, ValleMosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola</i>

<i>Aree interessate dal passaggio delle condotte:</i>		
<i>D.M. 1 agosto 1985 Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004</i>	<i>Numero di riferimento regionale: B013 Numero di riferimento ministeriale: 10290</i>	<i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo</i>

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

<i>Comune</i>	<i>Categoria Vincolo</i>
<i>Area interessata da invaso e diga:</i>	
<i>Valdilana (fusione di diversi comuni tra i quali Mosso e Trivero), Vallanzengo e Camandona</i>	<i>Lettera b) laghi (lago delle Mischie o delle Miste o Sessera) Lettera c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua (torrente Sessera e torrente Dolca) Lettera g) territori coperti da foreste e da boschi (Boscaglie pioniere di invasione)</i>
<i>Aree interessate dal passaggio delle condotte:</i>	
<i>Valdilana (fusione di diversi comuni tra i quali Mosso e Trivero), Vallanzengo, Camandona, Coggiola, Crevacuore, Masserano, Portula, Pray, Roasio, Rovasenda, Sostegno, Valle San Nicolao</i>	<i>Lettera b) laghi (lago delle Mischie o delle Miste o Sessera e lago Ravasanella) Lettera c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua (vari) Lettera g) territori coperti da foreste e da boschi (vari)</i>

1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Piano Paesaggistico Regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03.10.2017.

1.1.d Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

<i>Ambiti e Unità di paesaggio di riferimento</i>	<i>Norme di Attuazione PPR</i>
<i>Area interessata da invaso e diga:</i>	

af

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Ambito di paesaggio: n. 27 Prealpi biellesi e alta valle Sessera Unità di paesaggio: n. 2701 Alta valle Sessera	Art. 14 sistema idrografico Art. 15 laghi e territori contermini Art. 16 territori coperti da foreste e da boschi Art. 18 aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità
--	--

Aree interessate dal passaggio delle condotte:

Ambito di paesaggio: n. 27 Prealpi biellesi e alta valle Sessera Unità di paesaggio: n. 2703 Centri della bassa Val Sessera	
Ambito di paesaggio: n. 22 Colline di Curino e coste della Sesia Unità di paesaggio: n. 2202 Colline di Sostegno e Curino Unità di paesaggio: n. 2201 Gattinara, Masserano e la Baraggia	

1.1.e Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nella vasta area oggetto del SIA di altri beni tutelati dal Piano Paesaggistico:

Altre aree tutelate presenti nella vasta area	Norme di Attuazione PPR
SIC IT1130002 (Alta Valsessera) SIC IT1120004 (Baraggia di Rovasenda) SIC e ZPS IT1120014 (Garzaia del Rio Drumo) ZPS IT1120014 ZPS IT1120029 SIR IT1130008	

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

1.2 Beni Architettonici:

1.2.a dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Valdilana (fusione di diversi comuni tra i quali Mosso e Trivero), Santuario di nostra Signora della Brughiera e Santuario di San Bernardo

Vallanzengo, --

Camandona, --

Coggiola, Santuario della Madonna della Neve del Cavallero

Crevacuore, --

Masserano, --

Portula, Santuario della Novareia

Pray, --

Roasio, --

Rovasenda,

Sostegno, --

Valle San Nicolao, --

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10-12 del D.LGS.42/2004 e s.m.i.:

Valdilana (fusione di diversi comuni tra i quali Mosso e Trivero), Santuario di San Bernardo, ponte ad arco della Babbiera.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

I beni culturali individuati, a rilevanza paesaggistica, non sono direttamente interferiti dall'intervento, tuttavia si rimanda alle verifiche di ottemperanza, ovvero alla fase di approvazione del progetto esecutivo, per le valutazioni finali di competenza di questo Ufficio.

A tal riguardo, preme sottolineare sin d'ora che, nella Relazione di sintesi di aggiornamento delle condizioni ambientali, sul patrimonio culturale e del quadro progettuale in riferimento al decreto di valutazione di impatto ambientale n. 286 del 01.12.2014, non viene fatta alcuna menzione circa la ricognizione dei beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. Invero, gli elaborati F15-1 carte dei vincoli, come già espresso precedentemente da questa Soprintendenza, non costituiscono elemento di giudizio sufficiente, sia per scala di rappresentazione sia per l'assenza di un riconoscimento puntuale dei beni (es. scheda descrittiva con georeferenziazione, documentazione fotografica di intervisibilità, ecc.).

Inoltre, in considerazione del contesto specifico della Val Sessera, attraversata da numerosi sentieri storici, si ritiene di non poter escludere la presenza di manufatti quali ponti in pietra o cappelle appartenenti a percorsi devozionali che potrebbero ricadere in prossimità dell'area di cantiere soprattutto in riferimento alle condotte idriche.

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

1.3 Beni Archeologici:

1.3.a dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze: Non sono presenti dichiarazioni di interesse archeologico.

1.3.b beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Non sono presenti beni archeologici tutelati ope legis.

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici: Non sono presenti.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO:

2.1 Beni paesaggistici:

2.1.a Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi [del] S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Come si evince dal provvedimento di notevole interesse che riguarda l'area dell'erigenda diga, il territorio dell'Alta Val Sessera, racchiude importanti testimonianze dell'ambiente naturale che si conservano in buono stato, costituisce una delle più importanti valli tributarie della Val Sesia. Offre scorci panoramici stupendi soprattutto nella parte alta. In qualche punto si presenta come un canyon incassato profondamente. Si trovano ampi boschi, un ricco sottobosco, ed esemplari di una svariata fauna (...). L'ambiente non è ancora compromesso da interventi edificatori incontrollati. Risultano pertanto evidenti gli innegabili impatti determinati dalla nuova infrastruttura che non coinvolgono tanto gli aspetti percettivi di intervisibilità, quanto il mantenimento delle eccezionali caratteristiche ambientali, ecologiche e delle componenti paesaggistiche riconosciute con modifica dell'assetto idrografico e morfologico delle aste fluviali e cospicua sottrazione di area boscata di elevata qualità.

Si evidenzia, che il prospettato innalzamento della quota massima di invaso oltre i 7.100.000 mc (di cui alle prescrizioni nn. B.1 e B.2 del suddetto decreto di compatibilità ambientale), comporterebbe la perdita di ulteriori aree boscate, rappresentando questo un ulteriore impatto significativo dell'opera proposta sul patrimonio culturale paesaggistico e il paesaggio oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico con il DM 01/08/1985.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PRO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Per quanto sopra, si ritiene utile fin dalla presente fase evidenziare al proponente, oltre al parere endoprocedimentale, riferito alla richiesta proroga di efficacia del provvedimento VIA di cui trattasi, alcuni aspetti che dovranno essere approfonditi adeguatamente in sede di verifica di ottemperanza, ovvero di autorizzazione del progetto esecutivo.

2.1.b Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: ---

2.1.c Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione: non prodotta dal Proponente.

2.2 Beni Architettonici:

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Esaminata la documentazione messa a disposizione, l'intervento in questione parrebbe non visibile da beni architettonici tutelati noti situati nelle vicinanze, fatti salvi i necessari approfondimenti in sede di verifica di ottemperanza/approvazione del Progetto Esecutivo.

2.3. Beni archeologici:

2.3.b Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico (D. Lgs. 50/2016, art. 25 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico").

Il progetto ha previsto nel 2012 la redazione di una Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), a firma della dott.sse Antonella Gabutti, Angela Deodato e Stefania Padovan. Detta relazione ha espresso una valutazione di rischio articolata in differenti gradi a seconda dei diversi tratti dell'opera in progetto, con cui si concorda. In particolare si segnala:

Rischio alto:

- dall'impianto di sezionamento di Granero a p.K. 7013
- dal sito n. 50 (Grotta di Bergovei) all'altezza del centro abitato di Sostegno
- dall'edificio di sezionamento della diga del torrente Ravasanella al restitutore
- dalla statale S.S. 142 alla centrale idroelettrica Sesia 1

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP

Questo Ufficio, per quanto di competenza, esaminata la documentazione messa a disposizione, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla proroga del termine di scadenza del Decreto di Compatibilità Ambientale nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate da questo Ministero nella Sez. B) del Decreto di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014, con gli aggiornamenti di seguito elencati resisi necessari dalle intervenute riforme del MiBACT e dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale:

1. ove nel Decreto Ministeriale n. 286 del 01/12/2014 è citata la denominazione:

- a) dell'allora "Ministero per i beni e le attività culturali", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
- b) "Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio";
- c) "competenti Soprintendenze di settore", ovvero la denominazione dell'Ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - allora "Soprintendenza per i beni archeologici" o "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici", le stesse devono oggi intendersi sostituite dalla seguente: "Soprintendenza Archeologia, belle arti e



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli*”;
2. *prescrizione n. B.5) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'abrogato D.Lgs. 163/2006, deve essere oggi inteso come riferito all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;*
 3. *prescrizione n. B.10) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'articolo 16 "Territori coperti da boschi", comma 8, delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte deve essere oggi inteso come riferito all'articolo 16 "Territori coperti da foreste e da boschi", commi [11], [12] e [13], delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte;*
 4. *prescrizione n. B. 11) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'articolo 42 "Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva" delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte deve essere oggi inteso come riferito all'articolo 42 "Rete di connessione paesaggistica" delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte.*
 5. *prescrizione n. B. 14) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'articolo 14 "Sistema idrografico", comma 9, delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte deve essere oggi inteso come riferito al medesimo articolo 14 "Sistema idrografico", comma [11], delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte.*
 6. *prescrizione n. B. 15) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'Allegato B, ambiti 27 e 28, delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte deve essere oggi inteso come riferito all'Allegato B, per i medesimi ambiti e rispetto agli aggiornati obiettivi e rispettive linee di azione, delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte*
 7. *si conferma la necessità di realizzare i sondaggi richiesti con la prescrizione n. B.5) del Decreto di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014;*
 8. *le attività di scavo indicate nella prescrizione n. B.3) del Decreto di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014 (compresi gli scotichi iniziali, le eventuali opere di cantierizzazione, gli scavi per il reperimento e conferimento degli inerti) dovranno essere svolte secondo la prevista assistenza archeologica continuativa a cura di operatori archeologi in possesso dei vigenti requisiti di legge (art. 9-bis del D.Lgs. 42/2004; D.M. 244 del 20.05.2019);*
 9. *il "congruo anticipo" di cui alla prescrizione n. B.21) del Decreto di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014 deve essere interpretato nel senso di un termine pari a "30 giorni". Lo stesso termine deve essere inteso anche in riferimento alla comunicazione a questa Soprintendenza prevista dalla prescrizione n. B.3), ultimo periodo, alla quale comunicazione sarà allegato un cronoprogramma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di questo Ufficio;*
 10. *al termine delle opere previste – ovvero di relativi lotti funzionali – deve essere trasmessa a questa Soprintendenza idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (<http://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.*

Si coglie l'occasione per evidenziare la necessità di rappresentare fin da adesso al Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese che in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al Decreto di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014, ovvero di approvazione del Progetto Esecutivo, si renderà necessario:

Beni paesaggistici:

1. *in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Piano Paesaggistico Regionale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03.10.2017, richiedere che in sede di approvazione del progetto venga redatta una Relazione paesaggistica aggiornata rispetto alle previsioni e prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale, che comprenda una puntuale e*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
P.O: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

analitica verifica di coerenza e dalla quale si possa evincere anche la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico D.M. 1 agosto 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola e D.M. 1 agosto 1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo nonché rispetto alle componenti paesaggistiche che caratterizzano il territorio tutelato;

2. la Relazione paesaggistica di cui al punto n. 1 del presente elenco dovrà contenere:
 - a) opportuni elaborati grafici, descrittivi e di fotosimulazione con visuali ravvicinate, a media e lunga distanza, riprodotte in diverse stagioni dell'anno, che permettano di comprendere compiutamente l'inserimento della nuova proposta progettuale con la previsione di uno sfioratore a calice - che, di fatto, si configura come un corpo architettonico a se stante rispetto al manufatto di contenimento - in luogo dello sfioratore in corpo diga, ciò al fine di valutare gli impatti sul paesaggio conseguenti alla nuova configurazione architettonica, anche rispetto alla modellazione del terreno da realizzarsi a tergo dello stesso;
 - b) una puntuale ricognizione dei beni culturali, tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 (cfr. paragrafo 3.1 "Documentazione tecnica", lett A), punto n. 2, del DPCM 12/12/2005), gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze. Tale ricognizione dovrà comprendere, almeno, una puntuale collocazione cartografica, ad una scala di dettaglio adeguata, e un corredo fotografico descrittivo del bene nonché dimostrativo della presenza/assenza di intervisibilità o altro tipo di interferenza con l'opera in progetto (diga, canalizzazioni, fabbricati accessori, opere connesse alla cantierabilità);
3. considerato che la progettazione dei fabbricati accessori di nuova edificazione o frutto di modifica di preesistenze, in generale, mostra livelli di qualità architettonica e di inserimento paesaggistico ancora da affinare, anche rispetto all'interpretazione dei caratteri costruttivi e dei modelli tipologici di riferimento, richiedere un confronto diretto con questa Soprintendenza e i progettisti incaricati, al fine di meglio orientare le scelte progettuali specifiche;
4. che siano ricompresi, nel progetto esecutivo, gli elaborati finalizzati a dimostrare il recepimento della prescrizione B.10) impartita da questo Ministero nel parere di competenza, nel quale si richiedevano interventi di mitigazione di tipo naturalistico rispetto a quelli proposti ai sensi della normativa vigente ai fini di compensare l'impatto dell'intervento sulla qualità paesaggistica del sito. A tal proposito, dalla disamina del documento "Relazione sullo stato di avanzamento delle ottemperanze alle prescrizioni contenute nel D.M. n. 286 del 01.12.2014" pag. 30 e seguenti, risulta mancante la proposta progettuale delle opere di mitigazione che, in ottemperanza alla L.R. n. 4 del 10.02.2009 art. 19, sono da ritenersi aggiuntive a quelle dovute a compensazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni in merito, ritenendo necessario rappresentare fin da adesso forti perplessità sulla possibilità di poter dichiarare paesaggisticamente compatibile un ulteriore innalzamento della quota massima di vaso oltre i 7.100.000 mc, ancorché già predisposto nel presente progetto, in considerazione degli elevati impatti ambientali e paesaggistici che questo determinerebbe a causa della perdita di ulteriori aree boscate.

Si trasmette la presente al solo Servizio V della Direzione Generale come richiesto, pur indicando nella medesima nota gli indirizzi degli altri Servizi competenti >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati sentiti il 21/02/2020 per le vie brevi dal Responsabile del procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

arti e paesaggio nel suddetto parere del 20/02/2020, per le Aree funzionali del *Patrimonio archeologico* e del *Patrimonio architettonico*, concordando il 28/02/2020 il Servizio III sulla non evenienza di nuovi o diversi potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, ha ritenuto lo stesso Servizio III di condividere per le medesime vie brevi gli aspetti di rispettiva competenza come esposti nel parere endoprocedimentale del 20/02/2020 della competente Soprintendenza ABAP, senza l'acquisizione del relativo formale contributo istruttorio.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 7158 del 24/02/2020, ha ritenuto di dover esprimere il seguente formale contributo istruttorio:

< In riferimento all'oggetto, lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. n. 2152 del 20.02.2020, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. n. 6828 del 21.02.2020, con l[a] qual[e] la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha espresso le proprie valutazioni di competenza.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, l'Ufficio territoriale esprime parere favorevole alla proroga dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 286/2014, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni indicate nella sopra citata nota, che richiama, con aggiornamenti, quanto disposto nella Sez. B) del citato D.M.

Per quanto di competenza, lo scrivente Servizio concorda pienamente con il parere espresso dall'Ufficio territoriale e condivide le disposizioni richiamate, ribadendo la necessità, indicata nella prescrizione n. B.3) del D.M. n. 286/2014, di assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei vigenti requisiti di legge (art. 9-bis del D. Lgs. 42/2004; D.M. 244 del 20.05.2019) per l'intero svolgimento dei lavori di scavo (compresi gli scotichi iniziali, le eventuali opere di cantierizzazione, gli scavi per il reperimento e conferimento degli inerti) e di esecuzione dei sondaggi preventivi richiesti con la prescrizione n. B.5) del citato D.M. Si rammenta che, ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 25, comma 12, la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico è condotta sotto la direzione della Soprintendenza competente e che gli oneri sono a carico della stazione appaltante. Si fa altresì presente quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 20.01.2016 della Direzione Generale Archeologia, paragrafo 10.4, in merito alla verifica preventiva, da parte della Soprintendenza, dei curricula degli archeologi incaricati dalla committenza >.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere del 20/02/2020 sopra integralmente trascritto, ha verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto di cui trattasi e quindi la perdurante compatibilità con lo stesso delle opere previste.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7366 del 26/02/2020, ha comunicato quanto segue al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese al fine di sollecitare il riscontro a quanto chiesto dalla stessa Direzione generale con la nota del 13/01/2020 sopra citata:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 1120 del 13/01/2020 (che si allega per facilità di lettura), si evidenzia a codesto Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, che, alla data della presente, non risulta pervenuto il riscontro allora richiesto al fine di "... chiarire se tra il progetto di cui trattasi e quello relativo al Progetto di adeguamento della Diga di Sessera, proposto dalla Società EDISON S.p.A. (per conto della Società Sistemi di Energia S.p.A.) oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale (cfr. sito web del MATTM-DVA: ID VIP 4472), non vi sia attinenza alcuna e se gli stessi progetti, pertanto, siano da considerarsi alternativi tra loro..." (cfr. p. 3 della nota del 13/01/2020 sopra citata) e di conseguenza non si debbano considerare nuovi e diversi impatti cumulativi rispetto a quelli valutati con il DM-2014-286, derivanti dalla coesistenza in fase di esercizio delle suddette due opere.

Per quanto sopra, si chiede a codesto Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di voler dare un cortese e urgente riscontro in merito, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria di competenza >.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con nota prot. n. 613 del 27/02/2020, ha comunicato a questa Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio quanto segue:

< Con riferimento alla nota di codesto spett. le Ministero 13.1.2020 prot. 1120 ed al successivo sollecito del 26.2.2020 si precisa, che il progetto di adeguamento della diga esistente presentato da Edison S.p.A. per la rivalutazione idrologica degli organi di scarico superficiale si configura come un'attività del tutto indipendente da quella promossa da questo Consorzio, con la quale non presenta alcuna possibilità di coesistenza.

Il progetto presentato dalla Società Edison S.p.A., infatti, in ossequio alle nuove cogenti normative, ha l'obiettivo di perpetrare la gestione idroelettrica dell'attuale sbarramento eseguendo alcune opere indispensabili alla sua sicurezza, mentre il progetto presentato dallo scrivente Consorzio ha la finalità di sostituire totalmente la diga esistente con una di dimensioni maggiori per estenderne la capacità di accumulo e la pluralità degli usi alla funzione potabile ed irrigua.

Ne consegue che i due progetti sono da valutare in ragione degli impatti ambientali autonomamente prodotti senza che vi possa essere sovrapposizione alcuna tra di essi, non essendo possibile la loro coesistenza in fase di esercizio. Scusandosi del tardivo riscontro si porgono distinti saluti...>

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente nello Studio di Impatto Ambientale a suo tempo elaborato per il medesimo progetto, prevede la realizzazione di un nuovo sbarramento sul torrente Sessera e la costruzione del sistema di adduzione delle nuove e cospicue risorse idriche. Tali opere, sono finalizzate ad incrementare l'attuale capacità dell'invaso il quale incrementerà la superficie del bacino esistente, portandolo dagli attuali 8 (otto) ettari ai futuri 44 (quarantaquattro) ettari, con la sommersione di una ulteriore parte degli alvei dei torrenti Sessera e Dolca. Lo sbarramento è del tipo strutturale ad arco-gravità, corredato da elementi funzionali usuali quali l'opera di presa, lo scarico di fondo, lo scarico di mezzo fondo e lo sfioro superficiale, costituito da un elemento sfiorante e uno scivolo che occupa la parte centrale dell'arco in direzione della vallata. Il proponente inoltre dichiara che, come risulta dalle conclusioni della relazione geologica e di quella geotecnica, il sito in oggetto non presenta particolari controindicazioni alla realizzazione dell'opera in quanto la struttura rocciosa di base presenta buone capacità di resistenza a compressione e la fratturazione dell'ammasso roccioso si limita ai primi metri superficiali che verranno asportati con gli scavi. Al fine di garantire il comportamento corretto della diga in fase di esercizio e assicurarne quindi la perfetta tenuta idraulica anche in profondità nei confronti delle acque dell'invaso, sarà previsto un intervento esteso di trattamento della roccia di fondazione, un efficace collegamento tra fondazione e ammasso roccioso e la riduzione delle soppressioni sul piano di fondazione e nell'ammasso roccioso.

VISTO quanto precisato dall'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali con il parere tecnico istruttorio prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28845 del 19/10/2012, a riguardo dell'obbligo per il "... il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese [di] ... osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni... elencate dal n. B.1) al n. B.22) ... " nello stesso parere.

CONSIDERATO, pertanto, che solo all'esito favorevole delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") del DM-VIA 286 del 01/12/2014 potrà essere determinata la compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO, che in merito alle prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") di cui al DM-VIA n. 286 del 01/12/2014, l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, con nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28845 del 19/10/2012, ha previsto al punto B1) che "...il nuovo vaso dovrà essere riprogettato per l'invasamento massimo corrispondente a 7.100.000 mc (quota massima s.l.m. pari a 936 m), mantenendo, se ritenuto ancora necessario, anche la quota attuale di massima dello sbarramento progettato, utile per il futuro utilizzo alla capacità massima di 12.380.000 mc. Il disboscamento necessario sarà conseguenzialmente ridotto in proporzione con la nuova capacità massima sopra indicata in 7.100.000 mc. Il nuovo progetto dovrà essere sottoposto preventivamente all'apertura dei



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

cantieri all'approvazione delle competenti Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee...”, prescrivendo, pertanto, la revisione del progetto presentato con il relativo Studio Preliminare Ambientale.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1, del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, nella “Relazione di sintesi di aggiornamento delle condizioni ambientali, sul patrimonio culturale e del quadro progettuale di riferimento al decreto di valutazione di impatto ambientale 286/2014”, pur citando il Piano paesaggistico della Regione Piemonte nella sua versione approvata il 3 ottobre 2017 (cfr. p. 34 della predetta Relazione), non esplicita di aver anche verificato la conformità del progetto di cui trattasi con le specifiche prescrizioni di cui alle seguenti interessate dichiarazioni di notevole interesse pubblico, così come riportate nel *Catalogo dei beni paesaggistici – Prima Parte*, del Piano paesaggistico regionale:

- **B005** relativa alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell’Alta Val Sessera sito nei Comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle San Nicolao, Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso Santa Maria, Veglio, Tavigliano, Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola” per la quale si riporta che “...l’intera Alta Val Sessera...racchiude importanti testimonianze dell’ambiente naturale che si conservano in buono stato...” e, in merito alle prescrizioni impartite che “...deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali...e degli elementi a rilevanza paesaggistica...l’installazione di impianti per le infrastrutture...non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio...”;
- **B013** relativa alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese, ricadenti nei Comuni di Masserano, Brusnigo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo” per la quale si riporta che “...il paesaggio mantiene le peculiarità descritte e caratterizzate da ambienti naturali baraggivi, radure, boschi di latifoglie e ampie zone coltivate a risaia...si aprono numerose visuali verso le colline biellesi...” e, in merito alle prescrizioni impartite che “...deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali e degli elementi di rilevanza paesaggistica...gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l’aspetto visibile dei luoghi...”.

CONSIDERATO quanto prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico della Regione Piemonte, in particolare:

- all’articolo 14, “Sistema idrografico”, co. [11], lettera b) “...la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua quali cascate e salti di valore scenico...”;
- all’articolo 15, “Laghi e territori contermini”, co. [10], “...nei territori contermini ai laghi...gli interventi di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l’identità...”;
- all’articolo 16, “Territori coperti da foreste e da boschi”, co. [11], “...i boschi costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico ...” e co. [12], “...gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico percettivi del contesto...”;
- all’articolo 18, “Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità”, co. [7], “...sono consentiti interventi se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso...”.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi ricade nell’ambito di paesaggio n. 27 “Prealpi Biellesi e Alta



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Val Sessera", in particolare nell'Unità di Paesaggio n. 2701 "*Alta Valle Sessera*", identificata secondo la *Tipologia normativa II - Naturale-rurale integro* con "*- Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali e buona integrità e sistemi insediativi rurali tradizionali, poco trasformati da interventi e attività innovative e segnati da processo di abbandono*", così definita all'articolo 11 "*Unità di paesaggio*" delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico della Regione Piemonte.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente trascritto del 20/02/2020.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP del 24/02/2020.

SENTITO, per le vie brevi, il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con nota prot. n. 613 del 27/02/2020, e pertanto che il presente progetto deve essere inteso quale alternativo al mantenimento dell'esistente sbarramento sull'eguale corso d'acqua e, di conseguenza, la modalità di gestione della relativa coesistenza in fase di esercizio deve essere definita in sede di autorizzazione del progetto di cui trattasi.

ESAMINATI gli elaborati trasmessi dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con l'istanza del 04/12/2019.

VISTA la comunicazione del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese prot. n. 3288 del 2/11/2015, trasmessa all'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale (e per conoscenza anche a questo Ministero) con la quale ha informato dell'approssimativa revisione del costo di costruzione del manufatto di sbarramento ridimensionato a seguito della prescrizione impartita dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali rimodulando pertanto il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

CONSIDERATO che l'allora Direzione generale belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 29744 del 01/12/2015, ha di conseguenza comunicato alle allora competenti Soprintendenze di settore e al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di codesto Consorzio prot. n. 3288 del 02/11/2015 (trasmessa alla scrivente dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 26642 del 05/11/2015) si deve evidenziare quanto segue. Il progetto di cui trattasi è stato oggetto di una positiva dichiarazione di compatibilità ambientale con DM 01/12/2014, n. 286, previa l'ottemperanza di un articolato quadro prescrittivo. Il suddetto quadro prescrittivo, alla data della presente e per quanto a conoscenza della scrivente, non è stato ancora oggetto delle relative verifiche di ottemperanza, che quindi devono ancora essere condotte per quanto necessario anche nel quadro dell'iter procedurale utile all'ottenimento dell'autorizzazione che il progetto deve acquisire per la sua concreta realizzazione. Per quanto sopra e vista la nota sopra richiamata di codesto Consorzio, è obbligo della scrivente evidenziare al medesimo Consorzio e a codesti Ministeri che, successivamente alla dichiarazione di compatibilità ambientale del 01/12/2014, è intervenuta da parte della Regione Piemonte la riadozione del Piano paesaggistico regionale con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015 (BURP n. 20 del 21/05/2015), il cui nuovo livello prescrittivo per i beni paesaggistici risulta immediatamente cogente ai sensi dell'articolo 143, co.9, del D. Lgs. 42/2004 ("...9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso..."). La riadozione del Piano paesaggistico regionale ha comportato anche la determinazione delle "specifiche prescrizioni d'uso" per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004. E' da rilevarsi di conseguenza che, ricadendo il nuovo sbarramento e il conseguente invaso nell'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 01/08/1985, lo stesso progetto è soggetto alle relative specifiche prescrizioni d'uso come elencate nella relativa scheda del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte" (Prima Parte, pp. 506-507). Ugualmente, il suddetto progetto deve soggiacere alle prescrizioni relative agli interferiti beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi



dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, determinate ugualmente dal predetto riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. quanto riportato in sintesi nella suddetta Scheda di catalogo del DM 01/08/1985 alla voce "Struttura del paesaggio e norme di riferimento", in particolare per gli articoli 13,14,15,16 e 18 delle Norme di Attuazione). Per quanto sopra, si invita codesto Consorzio di Bonifica ad avviare ogni conseguente necessaria verifica in merito alla compatibilità del progetto di cui trattasi con le prescrizioni e le specifiche prescrizioni per i beni paesaggistici come riadottate con il Piano paesaggistico regionale del 18/05/2015, tanto prima di avviare ogni ulteriore attività progettuale che potrebbe rilevarsi, se del caso, non autorizzabile se in contrasto con la suddetta riadottata normativa. Alla Soprintendenza belle arti e paesaggio si raccomanda di assicurare – se richiesta dal Consorzio di Bonifica e nei limiti delle proprie competenze come anche nel rispetto delle prerogative regionali in materia – ogni fattiva collaborazione per la verifica di cui sopra. Tanto si comunica per dovere di ufficio >.

CONSIDERATO che l'Associazione Custodiamo la Valsessera, con nota del 16/10/2018, ha presentato una <...richiesta di "Accesso agli Atti" e di "copia" di tutti i documenti relativi alle "Verifiche di Ottemperanza" disposte nel Decreto di compatibilità ambientale del 1° dicembre 2014, decreto relativo al progetto di "Rifacimento invaso sul torrente Sessera" presentato dal CBBBV ...>, alla quale ha dato riscontro la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 31219 del 29/11/2018. Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con nota prot. n. 3827 del 13/12/2018, ha di conseguenza comunicato il proprio convincimento in merito alle modalità di riscontro operato dalla Direzione generale ABAP nei confronti della suddetta richiesta di accesso agli atti. A tale ultima comunicazione del proponente, ha dato, quindi, ulteriore riscontro la medesima Direzione generale, con nota prot. n. 7044 dell'8/03/2019, con riguardo alla particolare disciplina dell'accesso agli atti di informazioni a carattere ambientale nell'ambito di una procedura di VIA che, per definizione normativa, è una procedura di "consultazione pubblica".

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 286 del 01/12/2014 si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto Ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, co. 2, lett. m).

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 20/02/2020; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP del 24/02/2020; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; preso atto di quanto dichiarato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con nota prot. n. 613 del 27/02/2020; considerato che nel presente procedimento di proroga del termine di vigenza del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014 non possono essere tenute in considerazione le varianti progettuali preannunciate dal proponente per il Progetto Esecutivo, come delineate nella documentazione presentata con l'istanza del 04/12/2019, integrata il 05/12/2019, in quanto non oggetto di specifica istanza di verifica di ottemperanza, come anche non compiutamente verificate con tutti i necessari aggiornamenti della documentazione necessaria per la relativa valutazione ambientale, anche a riguardo del fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, così come già comunicato al predetto proponente dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 1120 del 13/01/2020; visto quanto anticipato al proponente dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 20/02/2020, sopra integralmente trascritto, in riferimento a quanto è necessario attuare in sede di verifica di ottemperanza delle prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014, come anche di autorizzazione del progetto di cui trattasi, alle quali indicazioni si deve, pertanto, attenere il proponente nelle successive fasi di valutazione e autorizzazione del medesimo progetto di cui trattasi; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di stretta competenza, parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

una proroga del termine di vigenza della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM n. 286 del 01/12/2014, per ulteriori cinque anni come richiesto dallo stesso Proponente con la comunicazione del 13/12/2019, per la realizzazione del **Progetto Definitivo** relativo al **Rifacimento invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola, la valorizzazione ambientale del comprensorio (Rif.to 10131). Progetto Definitivo (aprile 2010, aggiornato ottobre 2010, integrato marzo 2011)**, localizzato nelle Province di Biella e Vercelli, nel rispetto di tutte le prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") dal numero B.1) al numero B.22) elencate nel DM-VIA n. 286 del 01/12/2014 – Art. 1, Quadro prescrittivo, Sez. B), con le seguenti modifiche e precisazioni dettate dalla intervenuta riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dall'approvazione del Piano paesaggistico della Regione Piemonte:

1. nel DM-VIA n. 286 del 01/12/2014 ove è citata la denominazione:
 - 1.a) dell'allora "Ministero per i beni e le attività culturali", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";
 - 1.b) "Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee", la stessa deve oggi intendersi sostituita dalla seguente: "Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio";
 - 1.c) "competenti Soprintendenze di settore", ovvero la denominazione dell'Ufficio periferico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - allora "Soprintendenza per i beni archeologici" o "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici", le stesse devono oggi intendersi sostituite dalla seguente: "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli";
2. prescrizione n. B.5) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'abrogato D.Lgs. 163/2006, deve essere oggi inteso come riferito all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;
3. prescrizione n. B.10) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'articolo 16 "Territori coperti da boschi", comma 8, delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte deve essere oggi inteso come riferito all'articolo 16 "Territori coperti da foreste e da boschi", commi [11], [12] e [13], delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano Paesaggistico della Regione Piemonte;
4. prescrizione n. B.11) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'articolo 42 "Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva" delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico della Regione Piemonte deve essere oggi inteso come riferito all'articolo 42 "Rete di connessione paesaggistica" delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte;
5. prescrizione n. B.14) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'articolo 14 "Sistema idrografico", comma 9, delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico della Regione Piemonte deve essere oggi inteso come riferito al medesimo articolo 14 "Sistema idrografico", comma [11], delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano Paesaggistico della Regione Piemonte;
6. prescrizione n. B.15) del DM-VIA n. 286 del 01/12/2014: il riferimento all'Allegato B, ambiti 27 e 28, delle Norme Tecniche di Attuazione dell'adottato Piano Paesaggistico della Regione Piemonte deve essere oggi inteso come riferito all'Allegato B, per i medesimi ambiti e rispetto agli aggiornati obiettivi e rispettive linee di azione, delle Norme Tecniche di Attuazione dell'approvato Piano Paesaggistico della Regione Piemonte;
7. si conferma la necessità di realizzare i sondaggi richiesti con la prescrizione n. B.5) del Decreto di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014;
8. le attività di scavo indicate nella prescrizione n. B.3) del Decreto di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014 (compresi gli scotichi iniziali, le eventuali opere di cantierizzazione, gli scavi




per il reperimento e conferimento degli inerti) dovranno essere svolte secondo la prevista assistenza archeologica continuativa a cura di operatori archeologi in possesso dei vigenti requisiti di legge (art. 9-bis del D.Lgs. 42/2004; DM-MiBACT n. 244 del 20.05.2019);

9. il "congruo anticipo" di cui alla prescrizione n. B.21) del Decreto di compatibilità ambientale n. 286 del 01/12/2014 deve essere interpretato nel senso di un termine pari a "30 giorni". Lo stesso termine deve essere inteso anche in riferimento alla comunicazione alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente prevista dalla prescrizione n. B.3), ultimo periodo, alla quale comunicazione sarà allegato un crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte del predetto Ufficio periferico;
10. al termine delle opere previste – ovvero di relativi lotti funzionali – deve essere trasmessa alla competente Soprintendenza ABAP idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale della Soprintendenza ABAP (<http://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.


Il Responsabile del Procedimento

AO-UOTT n. 1 - Arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PFO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

26/03/2020

